

Nota di sintesi

N. 47 – ottobre 2024

A.S. 1262 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	9 ottobre 2024
Data di assegnazione	16 ottobre 2024
Commissione di merito	3ª (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura, istruzione), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'Accordo

L'accordo è finalizzato a promuovere, sviluppare e **rafforzare la cooperazione strategica e operativa di polizia** fra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue manifestazioni più gravi ed il terrorismo.

Articolato

L'accordo è composto da un preambolo, da 14 articoli e da un allegato.

L'intesa individua nel Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la parte italiana, e nel Ministero dell'interno e della sicurezza, per la controparte ivoriana, le autorità nazionali competenti per l'attuazione dell'Accordo (art. 2). Vengono poi elencati i principali settori di cooperazione, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, i reati finanziari, i reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo (art. 3). L'Accordo disciplina inoltre le forme di cooperazione bilaterale, includendovi lo scambio di informazioni, l'analisi sulle fenomenologie delittuose di comune interesse, il coordinamento di tecniche investigative e la cooperazione strategica (art. 4). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (art. 5) e le circostanze per opporvi un rifiuto (art. 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (art. 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (art. 8). Ad un **Comitato congiunto** di cooperazione strategica è affidato il compito di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale in materia, mentre alle Autorità competenti è attribuita la facoltà di costituire gruppi di lavoro e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza e analisi (art. 9). Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (art. 11), le lingue di lavoro (art. 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (art. 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (art. 14).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

Gli oneri economici totali sono quantificati dall'art.3 in **138.478 euro annui** a decorrere dal 2024, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.